COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.04.2003
COM(2003) 194 definitivo

2003/0069 (ACC)
2003/0070 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali
-PECA-

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. RELAZIONE

Sulla base delle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio in data 21.9.1992 e della decisione specifica del Consiglio del giugno 1997 che formula orientamenti per la Commissione in materia di negoziazione di accordi di valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, il 14 aprile 2001 il Consiglio ha approvato un protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali[1] (in appresso "PECA"). Sulla base delle stesse direttive di negoziazione, modificate dal Consiglio in data 19.7.2002, la Commissione ha negoziato e siglato un accordo che modifica il PECA con la Repubblica ceca (in appresso "l'accordo").

Il testo dell'accordo è allegato alla presente comunicazione. Il presente documento contiene una valutazione dell'accordo e raccomanda che il Consiglio autorizzi la firma dell'accordo e decida di approvarne la conclusione a nome della Comunità.

VALUTAZIONE DELL'ACCORDO

Il PECA prevede l'estensione di talune facilitazioni del mercato interno in settori già allineati e facilita quindi l'accesso al mercato eliminando gli ostacoli tecnici agli scambi per quanto concerne i prodotti industriali. A tal fine, esso prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; e b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Nella formulazione originale, l'articolo 8 - Origine - del PECA, prevede che il protocollo si applichi esclusivamente alle merci originarie delle Parti conformemente alle norme in materia di origine non preferenziale.

L'accordo modifica tale disposizione e include nell'ambito di applicazione del protocollo i prodotti industriali indipendentemente dalla loro origine. Ciò migliorerà la corrispondenza del PECA con la situazione che si avrà quando la Repubblica ceca diventerà uno Stato membro della Comunità e faciliterà ulteriormente l'accesso al mercato nella misura in cui sarà sufficiente che i prodotti che non sono originari né della Comunità né della Repubblica ceca siano certificati nel mercato di una parte per avere accesso ad entrambi i mercati.

II. PROGETTI DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si allega una proposta concernente due decisioni del Consiglio.

La prima decisione riguarda la firma dell'accordo. L'adozione di tale accordo richiede la firma da parte della repubblica ceca. Si propone quindi che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona incaricata di firmare a nome della Comunità il protocollo, soggetto a conclusione in un secondo tempo, sulla base degli articoli 133 e 300 del Trattato.

La proposta relativa alla seconda decisione concerne l'adozione dell'accordo.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Consiglio adotti le decisioni allegate relative alla firma e alla conclusione del PECA.

[1] GU L 135 del 17.5.2001, pag. 37.

2003/0069 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome della Comunità di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra[3];

(2) Il 1° giugno 2001 è entrato in vigore il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali[4].

(3) L'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato negoziato dalla Commissione a nome del Consiglio;

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali siglato a Bruxelles l'20 novembre 2002;

[2]GU C [...] del [...], pag. [...].
[3]GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.
[4]GU L 135 del 17.5.2001, pag. 3.

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, l'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo concluso con la Repubblica ceca sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente […]

2003/0070 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali
-PECA-

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[5],

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra[6];

(2) Il 26 febbraio 2002 le Parti hanno concordato un protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali ("il protocollo")[7].

(3) L'articolo 8 del protocollo limitava il campo di applicazione del protocollo ai prodotti industriali originari delle Parti conformemente alle norme in materia di origine non preferenziale;

(4) Al fine di migliorare gli scambi tra le parti, di semplificare il funzionamento del protocollo e di migliorare la corrispondenza con la situazione che si avrà dopo l'adesione della Repubblica ceca alla Comunità europea, la limitazione relativa all'origine prevista dall'articolo 8 deve essere eliminata tramite la modifica del protocollo;

(5) Deve essere approvato l'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e

[5]GU C [...] del [...], pag. [...].
[6]GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.
[7]GU L 135 del 17.5.2001, pag. 3.

la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali firmato a [...] il [...];

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo con la Repubblica ceca sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "l'accordo").

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 2 dell'accordo[8].

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente […]

[8]La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA CECA, in appresso denominate "le Parti",

CONSIDERANDO CHE il 26 febbraio 2001 le Parti hanno concordato un protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali ("il protocollo")[9].

CONSIDERANDO CHE l'articolo 8 del protocollo limitava il campo di applicazione del protocollo ai prodotti industriali originari delle Parti conformemente alle norme in materia di origine non preferenziale;

CONSIDERANDO CHE al fine di migliorare gli scambi tra le parti, di semplificare il funzionamento del protocollo e di migliorare la corrispondenza con la situazione che si avrà dopo l'adesione della Repubblica ceca alla Comunità europea, la limitazione relativa all'origine prevista dall'articolo 8 deve essere eliminata tramite la modifica del protocollo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifica del protocollo

Il protocollo è modificato nel modo seguente:

L'articolo 8 è cancellato e sostituito dal testo seguente:

"Articolo 8

Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali confermano di aver espletato le rispettive procedure per l'adozione dell'accordo.

[9]GU L 135 del 17.5.2001, pag. 3.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

RENDICONTO FINANZIARIO

1.	**Settore politico: Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi** **Attività: Procedure di valutazione della conformità e accettazione dei prodotti industriali**	STANZIAMENTI:
2.	Accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)	

La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di decisioni del Consiglio sulla firma e sulla conclusione di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica ceca sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA).

LE PROPOSTE

Le decisioni in oggetto sono necessarie per concludere l'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica ceca sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali. La Commissione ha negoziato il progetto di protocollo in conformità delle direttive per il negoziato dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale e orientale, adottate dal Consiglio nel giugno 1997.

IMPATTO SULLE IMPRESE

I settori interessati sono: macchine, ascensori, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, caldaie ad acqua calda, apparecchi a gas, buone pratiche di fabbricazione dei medicinali.

Il PECA, nella sua formulazione originaria, prevede l'estensione di alcune agevolazioni del mercato interno in settori industriali già allineati. Esso consente di eseguire nell'Unione europea la certificazione della conformità ai regolamenti tecnici sulla sicurezza dei prodotti, ecc., per le esportazioni destinate alla Repubblica ceca e viceversa. Si evita così la necessità di ulteriori certificazioni da parte degli organismi di valutazione della conformità prima dell'immissione dei prodotti sul mercato dell'altra Parte. La procedura di certificazione e i regolamenti tecnici sono gli stessi. Il PECA prevede inoltre che una Parte possa immettere legalmente sul mercato dell'altra Parte i prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti, senza ulteriori condizioni.

L'accordo, nella sua formulazione originaria, limitava il proprio campo di applicazione ai prodotti industriali originari del territorio delle Parti conformemente alle norme in materia di origine non preferenziale. L'attuale modifica annulla tale limitazione, migliorando la corrispondenza della situazione a quella si avrà quando la Repubblica ceca diventerà uno Stato membro. Ciò permetterà di migliorare gli scambi in quanto autorizza gli organismi di certificazione di entrambe le parti a certificare i prodotti sulla base di regolamenti e standard comuni indipendentemente dalla loro origine. Esso faciliterà inoltre ulteriormente l'accesso al mercato in quanto basterà che i prodotti originari di una paese terzo rispetto alla Comunità e alla Repubblica ceca siano certificati in una Parte per avere accesso a entrambi i mercati.

Riducendo i costi di certificazione, che sono gli stessi per tutte le società, l'accordo favorirà le PMI più che le imprese più grandi.